

CUSTODE GIUDIZIARIO E DELEGATO ALLA VENDITA

I rapporti tra le procedure esecutive e le procedure concorsuali

I modelli della vendita concorsuale, i poteri del curatore e del giudice delegato

Fonti normative



Legge Fallimentare
Artt. *104-ter*, 107, 108



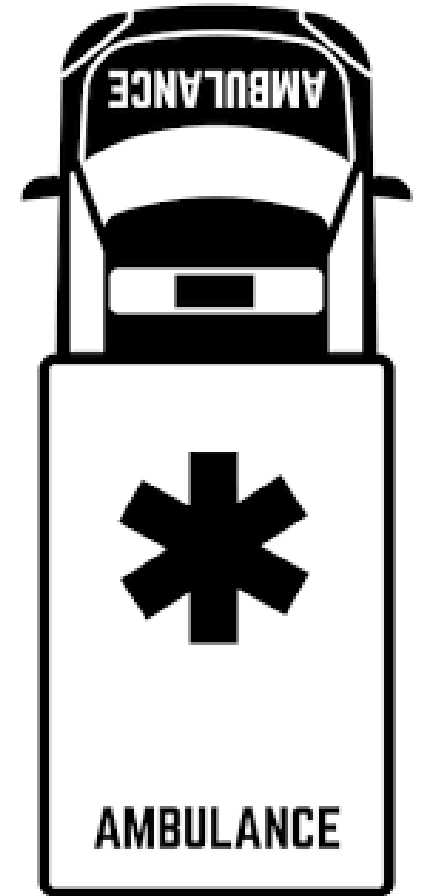
Codice della Crisi
Artt. 213, 216, 217

Rapporti con le procedure concorsuali liquidatorie

regola generale



Procedura espropriativa individuale



Procedure concorsuali **liquidatorie**

Fallimento - Liquidazione Giudiziale - Liquidazione controllata

Regola → Improcedibilità

generale divieto di instaurazione/prosecuzione
azioni esecutive individuali da parte dei singoli creditori

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori



Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (artt. 51 LF – 150 CCII)

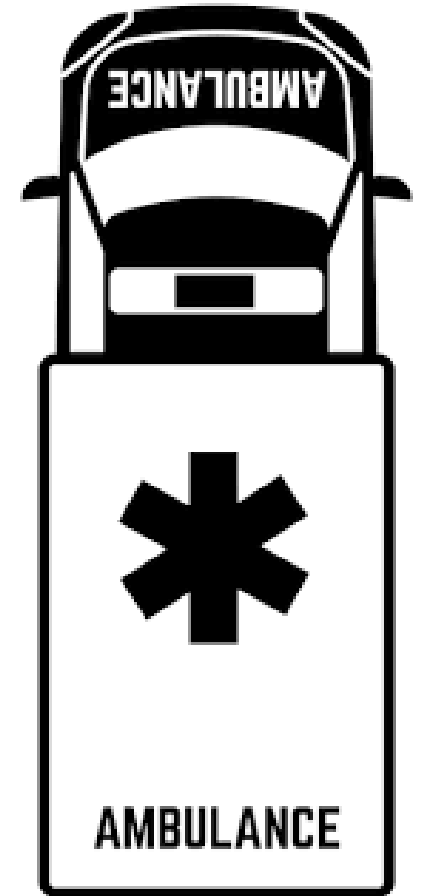
- *Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.*

Esecuzione individuale Vs. Strumenti di regolazione dalla crisi

regola generale



Procedura espropriativa individuale



Strumenti di Regolazione della Crisi
Composizione negoziata

Rapporti con le procedure concorsuali liquidatorie

Procedura esecutiva immobiliare

```
graph TD; A[Procedura esecutiva immobiliare] --> B[Legge Fallimentare R.D. 267/42]; A --> C[Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza D.Lgs. 14/2019]; B --> D(Fallimento); C --> E(Liquidazione giudiziale);
```

Legge Fallimentare
R.D. 267/42

Fallimento

Codice della Crisi d'Impresa e
dell'Insolvenza D.Lgs. 14/2019

Liquidazione giudiziale

LF e CCII disciplinano allo stesso modo il rapporto
tra l'esecuzione individuale e le procedure di fallimento o di liquidazione giudiziale
nei confronti del debitore esecutato

- L'art. 42 LF e l'art. 142 CCII prevedono che, per effetto del fallimento o della liquidazione giudiziale, il debitore è privato della amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (esistenti o sopravvenuti, tranne che personali o impignorabili).
- A seguito della dichiarazione di fallimento o dell'apertura della liquidazione giudiziale del debitore si apre il:
 - ❖ **concorso formale** (artt. 52 LF e 151 CCII), secondo cui i crediti e i diritti reali e personali nei confronti del debitore vanno accertati esclusivamente nel procedimento di verifica del passivo
 - ❖ **concorso sostanziale** (artt. 54 LF e 153 CCII), in forza del quale, al momento di ripartire l'attivo, bisogna procedere alla graduazione fra i creditori ammessi allo stato passivo e, perciò, divenuti concorrenti (diversi da creditori concorsuali).

Concorso Formale

ART. 52 L.F. – CONCORSO DEI CREDITORI

1. Il fallimento apre il **concorso** dei creditori sul **patrimonio** del fallito.
2. **Ogni credito**, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, **deve essere accertato secondo le norme** stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del secondo comma si applicano **anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.**

ART. 151 CCII – CONCORSO DEI CREDITORI

1. La liquidazione giudiziale apre il **concorso** dei creditori sul **patrimonio** del debitore.
2. **Ogni credito**, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, **deve essere accertato secondo le norme** stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano **anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.**

Divieto di Azioni Esecutive e Cautelari Individuali

ART. 51 L.F.

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento **nessuna azione individuale esecutiva o cautelare**, anche per crediti maturati durante il fallimento, **può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.**



ART. 150 CCII

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale **nessuna azione individuale esecutiva o cautelare** anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, **può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.**

Divieto ex art. 51LF/151 CCII → Violazione → Conseguenze

Se la procedura va avanti in violazione del divieto posto dagli art. 51 LF e 151 CCII il rimedio è l'**opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c.**

«In tema di procedimento esecutivo, la contestazione della possibilità per il creditore di iniziare o proseguire l'esecuzione forzata individuale in costanza del fallimento del debitore, ai sensi dell'art. 51 l. fall., attiene al diritto di procedere all'esecuzione forzata (individuale) e non semplicemente alla regolarità di uno o più atti della procedura ovvero alle modalità di esercizio dell'azione esecutiva, sicchè va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non è assoggettata al regime, anche di decadenza, di cui all'art. 617 c.p.c.». (Cass n. 14449/2016)

La liquidazione del debitore esecutato ed il creditore fondiario

→ Art. 51 LF – 150 CCII: «*Salvo diversa disposizione della legge*»

In presenza di creditore fondiario l'azione esecutiva può essere da questi iniziata o proseguita, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993 (TUB), nei confronti del debitore.

L'esecuzione fondiaria

Art. 41 comma 2 T.U.B.: “l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere **iniziata** o **proseguita** dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di **intervenire nell'esecuzione**. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento”

Il privilegio fondiario

Il privilegio attribuito al creditore fondiario ha **natura meramente processuale**, e **non deroga al principio del concorso sostanziale** (art 153 CCII) ed alla **regola di esclusività della verifica dei crediti** in ambito concorsuale.

Anche il creditore fondiario deve insinuarsi al passivo: **l'insinuazione al passivo** è anzi il **presupposto per l'assegnazione** in sede esecutiva, tuttavia **provvisoria** poiché il soddisfacimento del credito dovrà soggiacere alle regole del concorso formale e materiale e pagato in moneta concorsuale.

→ Nel caso di fallimento dell'esecutato, il principio di esclusività della verifica dei crediti in sede fallimentare, nel rispetto delle regole sul concorso formale e sostanziale (art. 52 L.F.), **impone al creditore fondiario di insinuarsi al passivo del fallimento** (artt. 52 e 110 L.F.) e **di documentare tale adempimento nell'ambito della procedura esecutiva**, unitamente al provvedimento di ammissione (anche non definitivo) ottenuto, al fine *di poter ottenere l'attribuzione*, in via provvisoria e salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare, delle somme ricavate dalla vendita.

→ Cass. n. 23572/2014 e Cass. n. 23482/2018

Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482/19

«la **provvisoria distribuzione** delle somme ricavate dalla vendita di un immobile pignorato dall'istituto di credito fondiario, in una procedura esecutiva individuale proseguita (o iniziata) dopo la dichiarazione di fallimento del debitore ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n. 385/1993, dovrà essere **operata dal giudice dell'esecuzione** sulla base dei **provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare** ai fini **dell'accertamento**, della **determinazione** e della **graduazione** di detto credito fondiario. In particolare:

- a) per ottenere l'**attribuzione** (in via **provvisoria**, e salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il **creditore fondiario** dovrà - anche a prescindere dalla avvenuta costituzione del curatore nel processo esecutivo - **documentare al giudice dell'esecuzione di avere proposto l'istanza di ammissione al passivo** del fallimento e di avere ottenuto un **provvedimento favorevole** dagli organi della procedura (anche se non definitivo);
- b) per ottenere la graduazione di eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme, con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, il curatore dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 L.F.) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
- c) La **distribuzione** così operata dal **giudice dell'esecuzione** ha comunque **carattere provvisorio** e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la **restituzione** delle somme eventualmente riscosse in eccedenza».

Fallimento/Liquidazione giudiziale del debitore esecutato

art. 107 L.F. Modalità delle vendite

... se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore **può subentrarvi**; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione, dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51

art. 216 CCII Modalità della liquidazione

... se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore **può subentrarvi**; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori (NB: non c'è più richiamo art. 150 CCII)

Vendite concorsuali



La scelta del curatore per l'uno o l'altro modello di vendita va formulata nel Programma di Liquidazione
- art. 213 CCII -

Modalità della liquidazione

216 CCII

Doppio binario

- **vendita effettuata dal curatore tramite procedure competitive cd. vendita a competitiva «a forma libera» (co. 2)**
 - norme del CCII → **contratto**
- **vendita effettuata dal GD secondo le disposizioni del codice di rito («vendita para-esecutiva») se il curatore l'ha “proposto” nel PDL (co. 3)**
 - norme del CPC → **decreto di trasferimento**

I principi delle «liquidazioni concorsuali»

- **previa stima** (congruità dei valori di stima del bene posto in liquidazione);
- **adeguata pubblicità**, in modo da assicurare:
 - la partecipazione della più ampia platea possibile di soggetti interessati;
 - la parità delle condizioni di gara;
 - la trasparenza del procedimento;
- **competitività** della procedura di scelta dell'acquirente.

Le vendite “a trattativa privata” effettuate direttamente dal curatore senza previa pubblicità sono vietate ...

Natura coattiva della liquidazione

Che si opti per la vendita competitiva informale o per quella secondo il codice di rito,
per entrambe si tratta di

vendita coattiva

che realizza un

trasferimento a titolo derivativo

conseguenze:

- principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
- effetto purgativo
- tutela dell'acquirente

Vendita competitiva libera
o
Vendita secondo il codice di rito



Vendita a forma «libera»

"L'art. 107 l.fall. nel prevedere che le operazioni di vendita e liquidazione del compendio immobiliare possano essere disposte direttamente dal curatore senza ricorrere al giudice delegato, non impone alcun vincolo che non sia quello di adottare **procedure competitive** sulla base di un **prezzo di stima**, che assicurino la massima partecipazione possibile di interessati, posti su un piano di parità informativa conseguito con **adeguata pubblicità**, non essendo tenuto il curatore a seguire, a pena d'invalidità, le forme previste dal codice di procedura civile."

(Cass. 19/10/2011, n. 21645).

Vendita secondo il codice di rito («*paraesecutiva*»)



*la previsione all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile fa sì che **la disciplina relativa alla delega delle operazioni di vendita di cui agli artt. 591-bis e 591-ter cod. proc. civ. si applichi nella sua interezza** (Cass., n. 19712/2023)*

*Qualora il curatore ricorra alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile **divengono applicabili alla liquidazione le sole norme previste dal codice di rito**, restando esclusa la possibilità di applicare gli istituti delle vendite fallimentari (Cass. n. 9017/2018)*

Art. 216 co. 3 CCII
Vendita secondo il codice di rito
(«paraesecutiva»)

Applicabilità alla liquidazione delle sole norme previste dal codice di rito

la disciplina relativa alla delega delle operazioni di vendita di cui agli artt. 591-bis e 591-ter cod. proc. civ. si applichi nella sua interezza (Cass. n. 19716/23).

GD



Ordinanza di vendita

Gestore della Pubblicità

Gestore della Vendita

Delegato alla Vendita